



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in disuso

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi decenni, la crescita dell'industria automobilistica e la motorizzazione di massa, in Italia come all'estero, hanno reso antieconomico lo sviluppo della rete ferroviaria minore, portando al progressivo abbandono di una parte significativa della rete ferroviaria nazionale di comunicazione locale. L'esistenza di un gran numero di tali sedimi ferroviari abbandonati, veri e propri corridoi di collegamento tra luoghi diversi, spesso di notevole importanza storica, culturale e paesaggistica, ha dato luogo a una serie di iniziative locali e nazionali finalizzate, da una parte, alla conservazione della memoria dei tracciati ferroviari e, dall'altra, al recupero ambientale e al riutilizzo di tali tracciati per la cosiddetta «mobilità dolce».

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sostenere la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle ferrovie abbandonate, in favore dello sviluppo turistico del territorio e della promozione delle attività fisiche, promuovendo la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse ai fini della realizzazione di piste ciclo-pedonali da destinare a itinerari turistici.

Altri Paesi europei, tra cui la Spagna e l'Inghilterra, hanno promosso con successo iniziative simili. Infatti, le caratteristiche intrinseche delle linee ferroviarie, così come l'autonomia del tracciato, il ridotto numero di intersezioni con la rete viaria, la ricchezza naturalistica dei percorsi, la regolarità delle pendenze, l'esistenza di case cantoniere e di caselli ferroviari facilmente riconvertibili in oasi di ristoro, rendono stimolante l'idea di riutilizzo dei vecchi sedimi per la realizzazione di piste ciclabili.

Uno dei percorsi più caratteristici, un vero e proprio progetto di importanza improcrastinabile per la sua valenza storico-culturale e paesaggistica, è la trasformazione in pista ciclabile della tratta ferroviaria dismessa Treviso-Ostiglia, che attraversa cinque province e trenta comuni per una lunghezza di circa 118 chilometri.

La Treviso-Ostiglia, anche grazie al cofinanziamento con fondi regionali, delle province attraversate, del Parco nazionale del fiume del Sile e delle fondazioni locali, sta per diventare la più lunga ciclovia di Italia, un tragitto verde percorso con mezzi lenti e naturali che unirà piccoli centri, paesaggi suggestivi, corsi d'acqua e aree verdi, con grandi potenzialità turistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Per quanto riguarda la parte veneta del tracciato, il progetto strategico rientra tra quelli individuati dal piano territoriale di coordinamento della regione Veneto e prevede la salvaguardia e la riqualificazione dell'immagine paesaggistico-ambientale complessiva del percorso, dei relativi manufatti di pertinenza e del suo contesto, in quanto parte significativa dell'identità culturale veneta. Si tratta di un'iniziativa che si configura come un progetto urbanistico-paesistico di un «parco lineare» per l'intero percorso.

Si ricorda che il progetto della trasformazione in pista ciclabile della Treviso-Ostiglia è ricompreso nell'elenco delle piste ciclabili finanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Infatti, l'articolo 2, comma 342, della legge n. 244 del 2007 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni

di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero di alcuni tracciati ferroviari in disuso e per la loro trasformazione in piste ciclo-pedonali. L'elenco di tali tracciati risulta nell'allegato 4 alla legge finanziaria medesima. Purtroppo, tale fondo non è stato mai attivato e le risorse stanziare hanno costituito economie di bilancio dello Stato.

Il presente disegno di legge, sulla scia della citata iniziativa legislativa, istituisce un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'avvio di un programma di recupero delle linee ferroviarie in disuso, previa individuazione dei tracciati e presentazione di appositi studi di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle relative tratte. In sede di

prima attuazione della legge, sono attribuite risorse finanziarie, in cofinanziamento con le regioni, allo stesso elenco di tratte ferroviarie dismesse approvato dalla legge finanziaria 2008, tenendo conto dello stato di cantierabilità dei progetti presentati.

L'applicazione della legge a regime e i criteri e le modalità della scelta dei percorsi sono demandati a successivi decreti ministeriali.

Si auspica un rapido e proficuo esame del presente disegno di legge per permettere un celere avvio degli interventi, anche in considerazione della necessità di un immediato finanziamento del primo elenco delle piste ciclabili già individuate dalla legge finanziaria 2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere l'utilizzo pubblico e la valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici dei tronchi ferroviari in disuso, in favore dello sviluppo turistico del territorio e della promozione delle attività fisiche delle persone.

Art. 2.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elenchi delle linee ferroviarie e delle relative pertinenze in disuso, ovvero mai entrate in esercizio o sui quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio, in qualsiasi forma di proprietà o di gestione, ivi comprese le tramvie extraurbane e in genere le infrastrutture su ferro, in abbandono o non più utilizzate, prevalentemente su sede propria. Gli elenchi comprendono lo stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la scelta di percorsi idonei ai fini della presentazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi di fattibilità per la conversione a uso

ciclabile delle tratte di cui al comma 1 e per l'approvazione dei relativi progetti, ai fini della realizzazione di piste ciclo-pedonali da destinare a itinerari turistici.

3. Sulla base dei decreti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero le regioni territorialmente interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approvano i progetti, attribuendo le risorse finanziarie in cofinanziamento, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e su disponibilità proprie.

4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei progetti da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero delle regioni interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con gli enti locali competenti, conclude le procedure di dismissione dei relativi tracciati.

Art. 3.

(Norme finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013, a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il rispettivo anno.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, per l'anno 2013 e per l'anno 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, approva i progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclo-pedonale delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge e attribuisce le risorse finanziarie di cofinanziamento tenendo conto dello stato di cantierabilità dei progetti presentati.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dalla presente legge ai sensi dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

TABELLA 1

(Articolo 4, comma 1)

<i>Regione</i>	<i>Tratta</i>
Lombardia	Voghera-Varzi
Liguria	Ospedaletti-Sanremo
Emilia Romagna	Rimini-Novafeltria
Veneto	Treviso-Ostiglia
Marche	Fermo-Amandola
Umbria	Spoletto-Norcia
Lazio	Roma-Paliano-Fiuggi
Lazio	Capranica-Civitavecchia
Puglia	Gioia del Colle-Palagiano
Calabria	Lagonegro-Castrovillari
Sicilia	Valle dell'Anapo
Sardegna	San Gavino-Montevecchio

